Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA PUBBLICA "VILLA COMUNALE" DENOMINATA GIOVANNI SORBO, CON LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CHIOSCO DESTINATO ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE NEL COMUNE DI PIETRAMELARA (CE)".

Il giorno _____ , alle ore _____ , presso il Comune di Pietramelara, in attuazione della determinazione n._____ del _____ a firma del responsabile dell'Area Tecnica, sono presenti:

Comune di Pietramelara, con sede in Piazza S. Agostino n.1 partita iva n. 00447200619, pec: protocollo.pietramelara@pec.it, legalmente rappresentata dal Sig. _____ , nato a _____ il _____ ed avente codice fiscale _____

E

l' impresa _____ con sede _____ in Via _____, avente partita iva _____ iscritta alla Camera di Commercio di _____ REA n. _____ pec _____ , legalmente rappresentata dal Sig./Sig.ra _____, nato a _____ il _____ ed avente codice fiscale _____ e carta d'identità n. _____

Art.1 Oggetto

La presente convenzione regolamenta l'affidamento in concessione dell'area denominata Villa Comunale Giovanni Sorbo verde e dei servizi connessi con la realizzazione e gestione di un chiosco destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, oltre ai servizi connessi alla fruibilita' dello spazio verde in catasto foglio 21 particelle n. 5458 ed in parte 5456.

Il Comune, in qualità di titolare dell'area, affida ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia al Sig. _____ , meglio sopra generalizzato,in nome e per conto della impresa _____ avente partita iva _____ , la gestione delle attività e dei servizi oggetto della presente convenzione, ovvero :

a) pulizia e manutenzione del verde per tutta l'area affidata;
b) svolgimento dell'attività di vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, mediante chiosco;
c) realizzazione di un'area ludico ricreativa con verde pubblico e servizi anche igienici, cura della manutenzione ordinaria e straordinaria degli eventuali arredi urbani o parchi ludici installati sull'area in oggetto;

d) vigilanza e custodia delle aree ad uso pubb1ico date in gestione, con apertura e chiusura dei cancelli dell'area pubblica nel rispetto degli orari indicati dal comune di Casalbordino;
e) eliminazione delle barriere architettoniche;
f) pulizia dei servizi igienici presenti o da realizzare;
g) ogni altra attività offerta in sede di gara ed autorizzata dal Comune di Casalbordino.

Sono a carico dell'Affidataria gli eventuali lavori connessi alle opere di manutenzione straordinaria dei manufatti presenti, richieste dalla stessa Affidataria per un miglior espletamento dei suddetti servizi, preventivamente autorizzati dal Comune di Casalbordino.

Art 2 Durata

La presente Convenzione ha una durata ventennale con decorrenza dalla data odierna e fino al _____ .

I servizi igienici destinati ai fruitori del parco e le migliorie apportate all'intera area verde con esclusione del chiosco destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, alla scadenza della gestione rimarranno di proprietà del comune di Casalbordino.

Prima della naturale scadenza, si procederà con apposito bando pubblico all'affidamento dell'area in discorso, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia.

Art. 3 Oneri a carico dell'affidataria

Oltre che i servizi di cui al precedente art. 1, ed al versamento del canone corrispettivo annuale offerto in sede di gare par ad **€** _____ entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione e successivamente entro il 30 marzo di ogni anno solare compreso nell'affidamento, l'Affidataria dovrà garantire :

a) il servizio di pulizia ordinaria dell'area con lo svuotamento dei cestini presenti all'interno del parco oltre allo spazzamento delle aree pavimentate ed alla rimozione di ogni rifiuto dall'area assegnata ed in gestione;
b) l'installazione di almeno 10 nuovi cestini per il conferimento dei rifiuti, nel rispetto del decoro dell'area;
c) la manutenzione delle panchine, e della pavimentazione;
d) la realizzazione di un'area ludico ricreativa con verde pubblico e servizi anche igienici, cura della manutenzione ordinaria e straordinaria degli eventuali arredi urbani o parchi ludici installati sull'area in oggetto;
e) la vigilanza e custodia delle aree ad uso pubb1ico date in gestione, con apertura e chiusura dei cancelli dell'area pubblica nel rispetto degli orari indicati dal comune di Casalbordino;
f) lo svolgimento dell'attività di vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, mediante chiosco;
g) la predisposizione di un'area delimitata e recintata per gli animali di affezione, con relativa pulizia e manutenzione;
h) esporre al pubblico, nel periodo di esercizio, con apposita cartellonistica, i relativi servizi aggiuntivi offerti, come indicati nell'offerta di gara.

i) ogni altra attività offerta in sede di gara ed autorizzata dal Comune di Casalbordino.

Art. 4 Divieto di installazione di strutture fisse

Le strutture finalizzate alla migliore erogazione dei servizi, dovranno essere progettate per essere smontabili in caso di fine concessione, e l'aggiudicatario, prima dell'installazione, dovrà preliminarmente presentare formale richiesta di titolo edilizio al comune di Pietramelara, corredata di idonei elaborati grafici e relazione tecnica asseverata, firmata da professionista iscritto all'albo professionale, nonché degli eventuali pareri e nulla osta necessari.

Art.5 Deposito cauzionale

L'Affidataria, in data _____ ha prodotto la garanzia fidejussoria n. _____ comprovante la costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% dell'offerta economica per l'intera durata del contratto, a garanzia del corretto espletamento di servizi affidati, nonché del rispetto della presente Convenzione, effettuato secondo le modalità previste dall'art.103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 6 Polizze assicurative

L'Affidataria, al momento della sottoscrizione, esibisce apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni o infortuni a persone e cose, causati dallo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto della presente Convenzione, per un massimale minimo di € 2.000.000,00.

Art. 7 Pretese di terzi

Il soggetto titolare dell'assegnazione assume ogni responsabilità e garantisce in ogni tempo il comune di Pietramelara per ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, da parte dell'Affidataria delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e dei rapporti comunque da questa posti in essere per lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento.

Art. 8 Divieto di cessione a terzi

All'Affidataria è fatto espresso divieto di affidare a terzi, in tutto o in parte, i servizi oggetto della Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. , salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 9 Penalità

Il comune di Pietramelara, attraverso gli uffici comunali preposti, verificherà in qualsiasi momento e senza preavviso il rispetto delle norme contrattuali previste dalla presente Convenzione.

In caso di inadempienza procederà, tramite PEC, alla contestazione formale all'Affidataria, entro 15 giorni dalla constatazione dell'inadempienza medesima.

L'Affidataria, nei successivi 10 giorni, sarà chiamata a produrre le proprie giustificazioni.

In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni prodotte, entro i successivi 10 giorni, il comune di Pietramelara procederà ad applicare al gestore una penale pari a Euro 100,00 (Cento/00) al giorno qualora le prestazioni e gli adempimenti cui il gestore è tenuto non siano stati effettuati, siano stati interrotti, ovvero siano stati effettuati in modo incompleto, inadeguato o comunque non rispondente a quanto previsto nel presente bando.

Le penali applicate saranno fatte valere sul deposito cauzionale di cui al precedente art. 5.

Il reiterarsi di una o più inadempienze, a prescindere dalla loro gravità, nonché lo svolgimento in orario serale o notturno di attività di somministrazione o di intrattenimento non autorizzato, comporterà la risoluzione della presente Convenzione, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente art. 5.

Art. 10 Risoluzione del rapporto

Salvo quanto stabilito al precedente art.9, nel caso di gravi violazioni da parte del gestore agli obblighi ed ai limiti stabiliti nella convenzione, si determinerà la risoluzione della convenzione stessa. Le violazioni dovranno essere preventivamente contestate al gestore, cui verrà affidato un termine, non inferiore a dieci giorni, per presentare le proprie giustificazioni.

Il Comune di Pietramelara risolverà la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a rischio e danno dell'Affidataria, oltre che nei casi indicati nell'ultimo comma del precedente art. 9, anche nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente .

La risoluzione comporta l'incameramento da parte del comune di Pietramelara del deposito cauzionale, di cui al precedente art. 5.

Per effetto della risoluzione, il gestore decadrà dall'affidamento e sarà tenuto, entro 30 giorni dalla pronuncia di decadenza, a rimuovere le strutture ed i manufatti di sua proprietà insistenti sull'area demaniale.

Art. 11 Registrazione

La presente Convenzione è redatta in triplice originale, due per le parti ed una per la registrazione. L'imposta di bollo e di registrazione sono a carico dell'Affidataria.

Art. 12 Rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile.

Art. 13 Foro competente

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere